

Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 21.04.2021

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: Regolamento per l' Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

L'Anno DUEMILAVENTUNO addì ventuno alle ore 17.00 e seguenti, del mese di APRILE nel Comune di GROTTI e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, in modalità videoconferenza, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore	X	
7	Arnone Jessica Elisabetta		X
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice	X	
10	Casalicchio Mirella	X	
11	Vizzini Giada	X	
12	Costanza Angelo	X	

TOTALE PRESENTI N° 11

TOTALE ASSENTI N° 1

Assume la Presidenza Aristotele Cuffaro, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Pietro Amorosia.

Presente l'amministrazione comunale.

Servizio Tributi, Entrate Patrimoniali e Tributarie

Proposta di deliberazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Acquisite le opportune direttive da parte dell'A. C.

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 143 del 29/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 142 del 29/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente proposta;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone unico patrimoniale;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2021 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000 è fissato al 31/03/2021 con DM 13/01/2021;

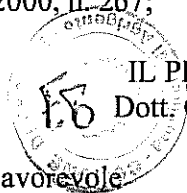
ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 allegato alla presente proposta

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 46 articoli oltre l'allegato A;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con delibera di CC n. 143 del 29/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 142 del 29/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



IL PROPONENTE

Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile del Settore

Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Carmelo Adaimo

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento.

La Consigliera Casalicchio comunica di aver inviato, circa 1,30 ora prima dell'inizio del Consiglio, un emendamento sul punto.

Il Presidente chiarisce che la direttiva del Presidente del Consiglio Comunale, Prot. n. 13256 del 09/11/2020, allegata alla notifica della convocazione della seduta del presente consiglio, fissa a 48 ore prima il termine per la presentazione degli emendamenti, anche alla luce del vigente regolamento di contabilità il termine non sarebbe rispettato, quindi gli emendamenti presentati stasera sono inammissibili.

Casalicchio afferma che sussiste un difetto di notifica dell'avviso di convocazione dato che la notifica è avvenuta venerdì 16/04/2021 alle ore 09,00 e quindi non sono trascorsi i gg. 5 liberi previsti dal regolamento.

Il Segretario replica che la presenza oggi da parte dei Consiglieri sana eventuali vizi formali, rendendo quindi valida la seduta.

La Consigliera Casalicchio continua dicendo che il mancato rispetto dei termini giustificerebbe quindi l'ammissibilità degli emendamenti tardivi.

Il Presidente di seguito dimostra che la convocazione è avvenuta giovedì 15/4 a mezzo PEC.

Il Segretario interpellato, dichiara valida la seduta, pertanto è sanato l'eventuale vizio formale.

Costanza lamenta la presenza di tanti punti all'odg, tanti regolamenti, è quindi non ha tempo materiale per studiarli ed approfondirli, e senza alcun confronto in Commissione Consiliare.

Lamenta, poi, che sarebbe utile che il Presidente prima di convocare il consiglio incontri i consiglieri per concertare la data di convocazione.

Di seguito legge n. 1 atto di indirizzo (Allegato 1) chiedendo che venga inserito a verbale dal Segretario Generale.

Il Consigliere Costanza, su indicazione del Segretario, trasforma l'atto di indirizzo in dichiarazione di voto, dato che l'atto di indirizzo non è configurabile come tale.

Si procede alla votazione del punto:

VOTAZIONE: favorevoli: 7, Contrari: 3 (Casalicchio, Morreale S., Costanza) Astenuti: 1 (Vizzini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta;
- Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- Visto l'esito delle votazioni sopra riportate;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n.7 voti favorevoli, su 11 presenti, che avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza mediante espressa dichiarazione in forma audio-video

DELIBERA

Di approvare la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: **Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.**

Con separata votazione e per alzata di mano si procede alla votazione per l'immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la superiore proposta;
- Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- Visto l'esito delle votazioni sopra riportate;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con n.7 voti favorevoli, su 11 presenti, che avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza mediante espressa dichiarazione in forma audio-video

DELIBERA

L'immediata esecutività della proposta.

Att. 1

Alla Giunta comunale
Al Presidente del Consiglio comunale

Oggetto: Atto di indirizzo

Visto il punto n°2 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 21 Aprile 2021 avente ad oggetto: *"Regolamento per l'applicazione del canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"*;

Considerato che

- con la suddetta deliberazione di Consiglio comunale si darà atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone;

-molte aziende a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 hanno subito forti cali del proprio fatturato;

per quanto espresso

I sottoscritti Consiglieri comunali con il presente invitano la Giunta Comunale a non aumentare le tariffe del suddetto canone.

I Consiglieri comunali
Salvatrice Morreale
Mirella Casalicchio
Angelo Costanza

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to DOTT. ANGELO CARLISI

IL PRESIDENTE
f.to ARISTOTELE CUFFARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,
C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

